

Deliberazione n° 431 del 19 giugno 2018

Oggetto DOTT.SSA S.C. - PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

la dott.ssa Sorrentino Cristina, nata ad Aversa (CE) il 07/06/1981, è dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda, con il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario-infermiere;

Considerato che

- con istanza acquisita al protocollo generale col n. 3891 del 16/02/2017, la dott.ssa Sorrentino Cristina ha chiesto il nulla osta al trasferimento presso l'ASL Caserta;
- con nota prot. n. 6492 del 22/03/2017, questa Azienda, previa acquisizione del parere favorevole dell'unità operativa di appartenenza e del Direttore del Dipartimento di Chirurgia a Bassa Invasività ha comunicato all'ASL Caserta e alla dipendente la concessione del preventivo nulla osta al trasferimento;
- l'Asl di Caserta con nota prot. n. 109859/GRU del 03/05/2017 ha comunicato a questa Azienda la concessione dell'assenso al trasferimento della citata dipendente, con deliberazione n. 533 del 28/04/2017;
- con successiva nota prot. n. 16374/U del 09/08/2017, la Direzione di questa Azienda ha comunicato all'ASL Caserta e alla dott.ssa Sorrentino l'impossibilità a concedere il nulla osta al trasferimento in considerazione della rilevante carenza di personale dedicato all'assistenza;
- avverso la suddetta decisione la dott.ssa Sorrentino Cristina ha avanzato ricorso ex art.700 c.p.c. presso il Tribunale di S.Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro;
- con sentenza n. 15656/2018 del 04/06/2018, RG n. 8707/2017, agli atti dell'UOC Gestione Risorse Umane, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, previa disapplicazione di diniego di cui alla nota prot. 0016374/U del 9/08/2017, dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento presso il presidio Ospedaliero "S.G.Moscati" in Aversa;

Ritenuto

- di prendere atto della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Lavoro n. 15656/2018 del 04/06/2018, RG n. 8707/2017;
- per l'effetto, di concedere alla Dott.ssa Sorrentino Cristina, nulla osta al trasferimento presso l'ASL Caserta, con decorrenza dal 01/07/2018;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Lavoro n. 15656/2018 del 04/06/2018, RG n. 8707/2017;
2. di concedere alla dott.ssa Sorrentino Cristina nulla osta al trasferimento presso l'ASL Caserta, con decorrenza dal 01/07/2018;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla Regione Campania, al Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, al Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria, al Direttore dell'Unità Operativa Complessa Programmazione e Controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'ASL Caserta.

Il funzionario estensore
Carmela Vallone
Carmela Vallone

IL DIRETTORE U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Luigia Infante

Vista la sujestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Gubirosa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE ATTO** della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Lavoro n. 15656/2018 del 04/06/2018, RG n. 8707/2017;
2. **CONCEDERE** alla dott.ssa Sorrentino Cristina nulla osta al trasferimento presso l'ASL Caserta, con decorrenza dal 01/07/2018;

Alla cortese attenzione

Commissione Straordinaria

Capo Dipartimento Scienza Chirurgiche

Responsabile U.O.S.D. Oculistica

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

RICHIESTA DI NULLA OSTA ALLA MOBILITA' VOLONTARIA

La sottoscritta Sorrentino Cristina nata ad Aversa il 07/06/1981 residente a Teverola ed in servizio a tempo indeterminato presso questa azienda con la qualifica di infermiere in categoria D0 presso l'U.O.S.D Oculistica ai sensi dell'art. 19 del CCNL 7/4/99

CHIEDE

il nulla osta alla mobilità volontaria verso l'ASL CE Ospedale Moscati di Aversa

In attesa di una Vostra gradita risposta chiedo che la stessa venga inviata al seguente domicilio:

Sorrentino Cristina S.P.le Teverola- Carinaro Coop. Amalbenga Teverola (Ce) 81030
cell 392/7521987 cristinasorrentino@live.it

Caserta, 14 febbraio 2017

Distinti saluti

Cristina Sorrentino

Nulla osta F.P.
A.O.R.N. Caserta S. Anna e S. Sebastiano
Direttore Dipartimento delle
Chirurgie a Bassa Invasività
Dot. Ortensio Marotta

Azienda Ospedaliera
Unità OP. VA di Oculistica
OSPEDALE CIV. E DI CASERTA
Primario: Ferdinando Romano

A.O.R.N. Caserta S. Anna e S. Sebastiano
Direttore Dipartimento delle
Chirurgie a Bassa Invasività
Dot. Ortensio Marotta

15.2.17



**Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano**
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

*unità operativa complessa
gestione risorse umane*

direttore:

dr. ssa Luigia Infante

concorsi, mobilità

*Paolo Margheron
tel. e fax 0823/232678
dr. Loredana Merola
Carmela Vallone
tel. 0823/232464*

gestione giuridica

*Naravolo Maria Maddalena
dr. Rosindo De Nuccio
dr. ssa Evelina Ragni
tel. 0823/232178-2469*

gestione presenze

*Antonietta Caterino
Francesco A. Landolfi
tel. e fax 0823/232721-
232720*

*trattamento economico e
previdenziale*

*Alfonso Grimaldi
tel. 0823/232461
sa Maria Antonietta Amorosa
Pasquale Mattiello
tel. 0823/232459*

call center

*8000912842 dai fissi
081/6023080 dai cell.
081/6023085 dai cell.*

raccomandata con a.r

Al Commissario ASL Caserta
Via Unità Italiana
81100 CASERTA

Alla sig.ra Sorrentino Cristina
Strada prov. Teverola-Carinara snc
Coop. Amalbenga
81030 TEVEROLA (CE)

Oggetto: concessione nulla osta

In riscontro alla nota prot. n. 41233 del 13/02/2017, relativa alla richiesta di Nulla Osta, si comunica che questa Amministrazione, acquisiti i pareri favorevoli sia del Direttore dell'unità operativa di appartenenza sia del Direttore del dipartimento delle chirurgie a bassa Invasività, esprime il proprio assenso alla mobilità della sig.ra Sorrentino Cristina - CPS - infermiere presso codesta Azienda, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 90/2014 convertito in Legge n.114/2014.

Si trasmette, inoltre, la documentazione richiesta con la sopracitata nota.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni in merito.

Il direttore n.o. gestione risorse umane
dr. ssa Luigia Infante

il direttore sanitario
dr. Giulio Liberatore

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
VIA PALASCIANO - 81100 - CASERTA



Azienda Ospedaliera di Caserta

"Sant'Anna e San Sebastiano"


di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano – 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzionegenerale@ospedalecasertapec.it – direzionegenerale@ospedalecaserta.it
raccomandata a/r



U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore: dr.ssa Luigia Infante

A.D.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0016374/U Data: 09/08/2017 09:33
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Al Direttore Generale
dell'ASL Caserta
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

e, p.c. Alla Sig.ra Sorrentino Cristina
Strada Provinciale Teverola-Carinaro, snc
Coop.Amalbenga
81030 TEVEROLA (CE)

Oggetto: diniego N.O. al trasferimento- sig. ra Sorrentino Cristina – CPS-infermiere.

In riscontro alla nota prot. n. 109859/GRU del 03/05/2017, trasmessa tramite PEC, relativa alla richiesta di nulla osta al trasferimento, spiace comunicare che, allo stato, non è possibile concedere lo stesso, in considerazione della rilevante carenza di personale dedicato all'assistenza che assume elevati livelli di criticità nei periodi estivi.

Questa Azienda, tuttavia, si riserva di rivalutare la richiesta di codesta Azienda allorquando, superate le predette criticità, venissero a mutare le condizioni assistenziali.

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dr.ssa Luigia Infante

Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Antonietta Siciliano
REGIONE CAMPANIA
A.O.R.N. S. ANNA e S. SEBASTIANO
CASERTA
Direttore Sanitario
Dr.ssa Antonietta Siciliano

Maria Laura Rita Laudadio

Da: tribunale.santamariacapuavetere@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: lunedì 4 giugno 2018 08:34
A: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: COMUNICAZIONE 8707/2017/LAV
Allegati: Allegato senza titolo 00277.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; 11462037s.pdf.zip

TRIBUNALE CIVILE S. Maria C.V..

--

Comunicazione di cancelleria
Sez/Coll.: 01

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 8707/2017
Giudice: PAGLIONICO VALENTINA
Ricorr. principale: SORRENTINO CRISTINA
Resist. principale: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

Oggetto: ACCOGLIMENTO TOTALE
Descrizione: TOTALMENTE ACCOLTO

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 04/06/2018 08:33 Registrato da BENCIVENGA GIOVANNI

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

✓
V. Brown
Chapman
of the
of the
of the
of the

TRIBUNALE DI SANTA MARIA C. V.

Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Paglionico

letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.03.2018, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel Proc. R.G. n. 8707/2017 pendente

TRA

Sorrentino Cristina, nata ad Aversa il 7.06.1981, rapp.ta e difesa dall' Avv. Laura Tramontano, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata come in atti

RICORRENTE

E

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano", in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Maria Laura Laudadio, ed elettivamente domiciliata come in atti

RESISTENTE

ASL Caserta, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

premesso

che, con ricorso depositato in data 5.11.2013 la ricorrente, dipendente della Azienda Ospedaliera resistente, svolgendo le mansioni di collaboratore professionale sanitario infermiere, assegnata al reparto U.O.S.D. Oculistica, precisando di essere madre separata e affidataria di una bambina di sei anni e di aver per questo già ottenuto precedentemente

una variazione di orario tale da consentirle di far fronte ai suoi impegni familiari, ha esposto:

- Di aver presentato in data 25.01.2017, ai sensi dell'art. 19 CCNL 2001, proprio a causa delle sue necessità familiari, allo scopo dunque di spostare la propria sede di lavoro più vicina alla propria famiglia, istanza di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 Decreto Legislativo n. 165/2001 all'Asl di Caserta, al fine di ottenere il trasferimento presso il P.O. "S.G. Moscati" di Aversa;
- Che, con nota del 13.02.2017, l'asl Caserta richiedeva all'Azienda Ospedaliera di provenienza (A.O. "Sant'Anna e san Sebastiano") il preventivo assenso al nulla osta al trasferimento della ricorrente (all. 7 della produzione di parte ricorrente);
- Che, dunque, con nota del 22.3.2017 n. prot. 6492/U, l'A.O. "Sant'Anna e San Sebastiano" previa acquisizione del parere favorevole e del direttore dell'unità operativa di appartenenza della lavoratrice e del direttore del Dipartimento di chirurgia a bassa invasività (all. n. 8 della produzione di parte ricorrente) veniva comunicato alla ricorrente la concessione del "nulla osta" alla mobilità richiesta dall'istante;
- Che con delibera n. 533 del 28.04.2017 (all. n. 10 della produzione di parte ricorrente), pubblicata nell'albo pretorio, l'Asl di Caserta, a completamento della procedura preso atto dell'assenso preventivo dell'Asl di appartenenza, concedeva il nulla osta al trasferimento in entrata della ricorrente;
- Che con nota del 3.05.2017 n. prot. 109859/GRU, il Direttore UOC GRU AORN dell'Asl Di Caserta trasmetteva all'Azienda Ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" copia della suindicata delibera, richiedendo di conoscere la decorrenza;
- Che, tuttavia, diversi mesi dopo, con nota del 9.08.2017 n. prot. 16374/U, l'A.O. di Caserta comunicava che non era stato possibile concedere il trasferimento in virtù della *"rilevante carenza di personale dedicato all'assistenza che assume elevati livelli di criticità nei periodi estivi"*, riservandosi di rivalutare la richiesta qualora fossero mutate le condizioni;



- Che con lettera del 18.9.2017 la ricorrente impugnava il diniego di trasferimento, lamentando, tra l'altro, che lo stesso contrastava con il nulla osta già concesso ben tre mesi prima.

Tutto ciò premesso in fatto, deducendo l'illegittimità del diniego di cui alla nota del 9.08.2017 n. prot. 16374/U, l'A.O. di Caserta, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa declaratoria dell'illegittimità del provvedimento citato, il riconoscimento del diritto della ricorrente al trasferimento presso il P.O. "S.G.Moscati" in Aversa, nonché condannare l'Azienda Ospedaliera resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa del mancato trasferimento.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'Azienda Ospedaliera convenuta con argomentazioni in diritto, chiede il rigetto del ricorso.

Esperito il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione delle parti, il Giudice riservata la decisione sulla domanda cautelare.

OSSERVA

È opportuno precisare che presupposti per accedere alla tutela ex art.700 c.p.c. sono il *fumus boni iuris* ossia la verosimile fondatezza del diritto che la parte intende far valere in giudizio ed il *periculum in mora*, che comporta che il diritto che si vuole far valere sia minacciato, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ossia attuale e non rimediabile facendo ricorso ad una tutela per equivalente.

Perché possa essere concesso il provvedimento d'urgenza è, poi, indispensabile, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, che siano presenti, entrambi i succitati requisiti, non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza di uno solo di essi. Basta che anche uno solo dei requisiti sopra ricordati manchi, perché il provvedimento richiesto in via cautelare debba essere rifiutato.

Resta da fare applicazione dei suddetti principi al caso in esame.

L'istanza cautelare in esame può trovare accoglimento.



I fatti brevemente riportati in premessa risultano incontestati, oltre che documentalmente provati.

La fattispecie rientra nella disciplina della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D. lgs. n. 165/2001: detta norma (come modificata dall'art 4 del DL n.90/2014,come convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014), per quanto qui di interesse, prevede che: *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita' .”*

La mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, come con orientamento consolidato è stata interpretata dalla Giurisprudenza formatasi in materia, viene qualificata come una fattispecie rientrante nella cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c., con la conseguente necessità della partecipazione ai fini del trasferimento di tutte le parti del contratto stesso e quindi fa ritenere indispensabile ai fini del perfezionamento della fattispecie il parere favorevole di tutte le parti (cfr. Cass. SU 9.9.2010 nr. 19251 e Cass. SU 12.12.2006 nr. 26420 citate dalla stessa ricorrente, nonché, più di recente Cass. Sez. Lav. N. 2/2017). Detta fattispecie deve, dunque, ritenersi perfezionata solo al momento del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza, nel quale consiste l'assenso della stessa, espressamente richiamato dall'art 30 del D.lgs. 165 citato, che



rappresenta, pertanto, un requisito essenziale della fattispecie, in assenza del quale, non perfezionandosi la cessione del contratto di lavoro, non può ritenersi sorto alcun diritto soggettivo del dipendente al trasferimento presso l'Amministrazione di destinazione.

Nel caso di specie, parte ricorrente, aderendo a tale pacifica ricostruzione della mobilità volontaria, assume che detta cessione del contratto di lavoro della ricorrente si sia realizzata con la concessione del nulla osta al trasferimento da parte dell'Amministrazione resistente, che ritiene espresso con provvedimento del 22.03.2017 sottoscritto dal Direttore Sanitario, nonché dal Direttore Risorse Umane e nel quale si legge: *"in riscontro alla nota n. prot. 41233 del 13.02.2017 relativa alla richiesta di Nulla Osta si comunica che questa Amministrazione, previa acquisizione dei pareri favorevoli sia del Direttore dell'unità operativa di appartenenza sia del Direttore del Dipartimento delle Chirurgie a bassa invasività, esprime il proprio assenso alla mobilità della sig.ra Sorrentino...si resta di conoscere le determinazioni in merito"*.

La ricostruzione della ricorrente non può essere condivisa. Detto provvedimento va ritenuto viziato, come dedotto dalla parte resistente, in quanto non proviene dal soggetto legittimato a rappresentare verso i terzi l'Asl di provenienza, né parte ricorrente ha dedotto né tantomeno provato la sussistenza di una delega di funzioni a rappresentare l'Ente. Il nulla osta in esame, invero, è atto datoriale riconducibile agli atti di gestione del personale dipendente e di organizzazione del lavoro, come tale dunque rimesso alla Direzione Generale (art. 5 d. lgs. n. 165/2001) ed esercitabile dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo nei casi di assenza o impedimento del primo o su delega dello stesso, che nel caso di specie è insussistente e comunque neppure dedotta dalla ricorrente. La volontà dell'Ente di appartenenza, pertanto, non si è formata completamente, pertanto non può ritenersi sussistente. Va ritenuto, di conseguenza, che - in assenza di un valido provvedimento di assenso- non si sia perfezionata la fattispecie di cessione del contratto di lavoro.

È stato ripetutamente osservato che il diritto del dipendente al trasferimento scaturisce dal perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1406 c.c., con il consenso dunque di tutti e tre i soggetti coinvolti, che, nel caso di specie non si è realizzato e, pertanto, la stessa non si ritiene perfezionata.



Come è stato lucidamente osservato con ordinanza di questo tribunale (cfr. ord. N 12063/2018) la summenzionata ricostruzione *“non esclude ogni possibilità di tutela per il lavoratore vincitore di una procedura di mobilità nei confronti dell'amministrazione di provenienza, che abbia negato l'assenso al passaggio diretto alle dipendenze dell'amministrazione di destinazione. Non può dubitarsi, infatti, che l'assenso al passaggio diretto è un atto rimesso all'esercizio di un potere di scelta discrezionale (e non arbitrario) della P.A. datrice di lavoro, come tale sindacabile in sede giurisdizionale, in termini di rispondenza ai generali canoni di correttezza, buona fede e buon andamento dell'agire amministrativo. ”*

In generale coerentemente con la giurisprudenza consolidata in tema di pubblico impiego privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto rivestono la natura di determinazioni negoziali, assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'agire dell'Amministrazione datrice di lavoro deve ritenersi pur sempre caratterizzato dal rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., nella determinazione delle scelte riconnesse alla gestione del rapporto di lavoro (cfr. ex multis Cass. n.20979 del 2009).

Ed invero questo Giudice non ignora che la riportata ricostruzione della fattispecie che qui interessa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, come fattispecie trilaterale, con il necessario consenso di tutte le parti dunque, induce a ritenere l'insussistenza di un diritto soggettivo in capo al lavoratore che ha chiesto il trasferimento, in assenza di tale consenso e dunque anche del nulla osta dell'amministrazione di provenienza. Pertanto non è possibile qualificare la situazione giuridica del dipendente che ha chiesto il trasferimento come diritto soggettivo, proprio perché è necessario anche il consenso datoriale. Tuttavia una tale conclusione appare semplicistica proprio nelle ipotesi di un diniego arbitrario, nel qual caso è, come innanzi precisato, possibile il sindacato del Giudice al fine di verificare la riconducibilità delle motivazioni poste a fondamento del diniego a ragioni oggettive di carattere organizzativo e ai principi di correttezza e trasparente gestione del rapporto di lavoro. E dunque, laddove non si riscontrino motivi ostativi alla base del diniego di nulla osta, si deve ritenere che il lavoratore abbia diritto al trasferimento.



In tali termini delineate le caratteristiche della fattispecie, nonché i limiti del controllo giurisdizionale sul diniego di nulla osta da parte dell'amministrazione *ad quem*, ovvero esclusivamente volto (e qui deve arrestarsi il sindacato giurisdizionale) alla verifica della regolarità e congruenza estrinseca dell'esercizio del potere di scelta, deve affermarsi che, considerate le peculiarità del caso di specie, deve ritenersi la condotta della Amministrazione convenuta presenti profili di illegittimità, che lasciano desumere un uso distorto del potere di scelta nella denegata concessione del nulla osta, che appare caratterizzato da un iter formativo irrazionale e del tutto carente di motivazione, se non si voglia considerare tale il generico riferimento ad un'esigenza transeunte, che nello stesso viene riportato. Ed invero, mentre con nota del 22.3.2017 n. prot. 6492/U, l'A.O. "Sant'Anna e San Sebastiano" previa acquisizione del parere favorevole e del direttore dell'unità operativa di appartenenza della lavoratrice e del direttore del Dipartimento di chirurgia a bassa invasività (all. n. 8 della produzione di parte ricorrente) veniva comunicato alla ricorrente la concessione del "nulla osta" alla mobilità richiesta dall'istante, pur con provvedimento sottoscritto dal Direttore delle risorse Umane e dal Direttore del personale, lo stesso veniva poi negato con provvedimento del Direttore generale di ben cinque mesi dopo. La concessione del nulla osta da parte dei responsabili del settore, con la piena cognizione delle esigenze dei vari reparti e, in particolare, quello in cui operava la ricorrente, lasciano desumere l'insussistenza di motivi organizzativi di interesse pubblico che possano contrastare col trasferimento della ricorrente. Appare pertanto irrazionale il provvedimento di diniego del trasferimento operato con provvedimento del 9.8.2017, ben cinque mesi dopo la concessione del preventivo assenso, in assenza di qualunque sopravvenuta esigenza di rilevanza pubblica, che possa giustificare un retrofront dell'amministrazione rispetto al preventivo assenso al nulla osta rilasciato pochi mesi prima, limitandosi il provvedimento di diniego a dare atto dei "livelli di criticità che la carenza di personale assume nei mesi estivi", ponendo dunque alla base dello stesso un'esigenza transeunte, ed in ogni caso una carenza di personale che non era emersa nel provvedimento precedente.

Si ritiene, inoltre, che sia sussistente anche il *periculum in mora*, atteso che la ricorrente ha in concreto provato la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile



al proprio diritto di "familiare lavoratore", ovvero di non essere in grado di attenere alle esigenze della propria famiglia, di madre divorziata con una bambina di sei anni.

Deve dunque considerarsi illegittimo il provvedimento del 9.8.2017, e, dunque, disapplicato lo stesso, va dichiarato il diritto della ricorrente alla mobilità volontaria verso l'Ospedale di Aversa "San Giuseppe Moscati".

La domanda di natura risarcitorio deve invece essere rigettata, poiché del tutto priva, per sua stessa natura, di periculum in mora, oltre che necessitante di un'istruttoria del tutto incompatibile con lo strumento cautelare prescelto utilizzato.

Quanto al regime delle spese, questo giudice ritiene doveroso valutare il contegno processuale delle parti, in particolare il rifiuto da parte ricorrente alla definizione transattiva della controversia, in virtù della quale le veniva concesso l'identico beneficio che oggi le viene riconosciuto con il presente provvedimento giudiziale. Pertanto, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 420 c.p.c., si ritiene di dover compensare le spese del presente procedimento nella misura di due terzi, ponendosene solo il restante terzo a carico della soccombente azienda Ospedaliera, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- α) Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, previa disapplicazione del provvedimento di diniego di cui alla n. prot. 0016374/U del 9.08.2017, dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento presso il presidio Ospedaliero "S.G. Moscati" in Aversa
- β) Condanna la resistente alla rifusione di un terzo delle spese di giudizio, che liquida nella misura di € 600,00, oltre IVA e CPA con attribuzione;
- χ) Compensa le spese per i restanti due terzi.

S.M.C.V., 2.06.2018



Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Valentina Paglionico





Via Unita' Italiana n. 28
81100 CASERTA

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore della U.O.C. dott.ssa Concetta Cosentino

Centro di costo C 90401

Ufficio Mobilità Tel. 0823/445146

Asl CE Prot. n. 109859/GRU del 03-05-2017



SIG.RA SORRENTINO CRISTINA, CPS INFERMIERE. N...



Al Direttore UOC GRU
AORN "S. Anna e S. Sebastiano"
gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it

Sig.ra Sorrentino Cristina
Strada Provinciale Teverola-Carinaro, snc
Coop. Amalbenga 81030 Teverola (CE)

Oggetto: sig. ra Sorrentino Cristina, CPS Infermiere,
nulla osta alla mobilità in entrata.

Si comunica che con deliberazione n. 533 del 28.04.2017, che si trasmette allegata in copia all'Azienda in indirizzo, questa ASL ha concesso il proprio Nulla Osta al trasferimento della dipendente di cui all'oggetto.

Si resta in attesa di conoscere la decorrenza dello stesso.

Il Funzionario P.O.
(Dott. Giovanni Carusone)

IL Direttore della UOC GRU
(Dott.ssa Concetta Cosentino)

3. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla Regione Campania, al Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, al Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria, al Direttore dell'Unità Operativa Complessa Programmazione e Controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'ASL Caserta.
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

